

ALLEGATO "A" al N.Rep.27543/N.Racc.11565

STATUTO

ARTICOLO 1

**Costituzione – Denominazione – Fondatori promotori -
Fondatori aderenti - Sostenitori**

1.1. E' costituita una Fondazione con la denominazione "**FONDAZIONE HORA**".

1.2. La Fondazione assume lo schema giuridico della "**Fondazione di partecipazione**".

1.3. I membri della Fondazione sono:

- Fondatore Promotore
- Fondatori Aderenti
- Sostenitori

1.4. (Fondatore Promotore)

E' Fondatore Promotore MASSIMO PLESCIA, nato a Palermo il 7 settembre 1963, che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

1.5. (Fondatori Aderenti)

Possono successivamente assumere la qualifica di Fondatori Aderenti persone fisiche, enti pubblici e privati, persone giuridiche pubbliche o private, italiani o stranieri che, intendendo concorrere al perseguimento degli scopi della Fondazione, ne incrementino il fondo di dotazione mediante apporto di beni materiali (somme di denaro, beni mobili o immobili) o immateriali (come ad esempio know how, opere dell'ingegno); è possibile anche l'apporto di altre prestazioni suscettibili di valutazione economica quali il godimento di beni mobili o immobili, i servizi professionali o altre prestazioni di fare.

Ogni nuovo Fondatore Aderente sarà ammesso su sua domanda, rivolta al Presidente della Fondazione, nella quale dovrà essere specificato l'apporto che intende dare alla Fondazione e la sua valutazione economica; sulla domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Fondatori Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, se emanati. I Fondatori che hanno apportato prestazioni obbligatorie e/o periodiche possono essere esclusi nel caso di inadempimento degli obblighi assunti.

La qualifica di Fondatore aderente non è trasmissibile.

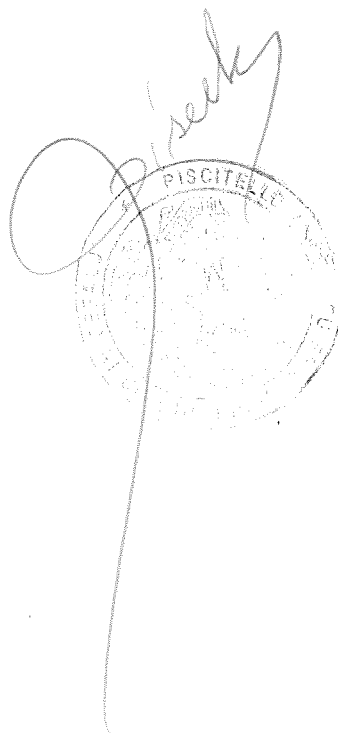
1.6. (Sostenitori della Fondazione)

Possono assumere la qualifica di Sostenitori persone fisiche, enti pubblici e privati, persone giuridiche pubbliche o private, italiani o stranieri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito della Fondazione.

Ogni Sostenitore viene ammesso su sua domanda rivolta al Presidente della Fondazione nella quale dovrà essere specificato l'apporto che intende dare alla Fondazione; sulla domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti.

La qualifica di sostenitore non è trasmissibile.



1.7. (Diritti dei Fondatori e dei Sostenitori)

Il Presidente della Fondazione deve informare periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, i Fondatori e i Sostenitori sulla gestione e sulle attività della Fondazione e, in particolare, deve inviare loro una relazione annuale sull'attività svolta dalla medesima e sulle risultanze del Bilancio consuntivo.

I Sostenitori della Fondazione possono essere invitati all'Assemblea dei Fondatori, senza diritto di voto.

1.8. (Esclusione)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, con particolare riguardo:

- * all'inadempimento dell'obbligo assunto di effettuare i loro apporti;
- * alla condotta incompatibile con gli scopi e i valori etici come regolati dal modello organizzativo e codice etico della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- * qualora si tratti di enti o persone giuridiche, in caso di trasformazione, fusione o scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, determinata da qualsiasi causa; apertura di procedure di liquidazione; fallimento o apertura di procedure concorsuali di tipo diverso.

1.9. (Recesso)

I Fondatori Aderenti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per il tempo pattuito; i beni conferiti in proprietà e i contributi versati non possono essere restituiti.

Il Fondatore Promotore non può recedere e non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 2

Sede - Durata

2.1. La Fondazione ha sede in PIANA DEGLI ALBANESI (PA).

2.2. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

Finalità e azioni

3.1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si costituisce al fine di provvedere alla realizzazione ed alla gestione di iniziative finalizzate alla promozione dello sviluppo economico, culturale, sociale e socio assistenziale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e turistiche, nonché dei beni ambientali, della sanità e della solidarietà sociale, principalmente a favore del territorio e della comunità di Piana degli Albanesi, delle comunità Arbëreshë in Italia e dell'Albania.

A tale scopo può svolgere le seguenti attività:

- promozione e valorizzazione di una cultura d'impresa responsabile verso la società e verso l'ambiente;
- promozione, sviluppo e gestione, in maniera autonoma o in partnership, di iniziative, anche finanziate, di piattaforme di servizi e consulenza per la crescita anche sui mercati internazionali delle aziende e degli artigiani;
- promozione dell'interscambio culturale, scientifico, tecnologico e sociale quale risorsa prioritaria per la costruzione e lo sviluppo economico e sociale;
- promozione, attrazione, accoglienza e accompagnamento di nuovi investimenti

per iniziative per lo sviluppo e in particolare per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese;

- promozione, progettazione e gestione di attività di formazione e/o assistenza tecnica a favore di persone, imprese e pubbliche amministrazioni italiane o estere finalizzate alla crescita delle competenze dei destinatari e allo sviluppo economico di territori;

- realizzazione di analisi, valutazioni, progettazioni, supporto tecnico, consulenza, cooperazione internazionale, in relazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni, piani e programmi orientati al perseguimento delle finalità della fondazione, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici, con le diverse modalità consentite dalle vigenti normative, ivi comprese quelle del conto terzi.

- affiancamento e supporto alle politiche attive per il lavoro nelle forme più opportune, tra le quali selezione del personale, orientamento, ricollocazione e riqualificazione;

- promozione, gestione, implementazione di centri residenziali polifunzionali per anziani e/o persone svantaggiate;

- svolgimento di attività di ricerca, studio, formazione, informazione e comunicazione nei settori e nelle discipline di interesse, con impiego del web e dei media, pubblicazioni, collaborazione continuativa con enti e centri di ricerca, università e istituzioni a livello regionale, nazionale e internazionale; realizzazione di eventi pubblici.

3.2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità indicate al punto 3.1; non può svolgere altre attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

3.3. La Fondazione, per il perseguimento di tali finalità può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività direttamente connesse a quelle istituzionali:

- stipulare tutti gli atti, contratti o convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta della propria attività istituzionale anche attraverso attività di merchandising e attività editoriale;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni, aziende ed ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà anche prendere l'iniziativa per costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata;

- erogare finanziamenti a soggetti che perseguono scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione;

- amministrare, gestire e disporre dei beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento nonché accreditarsi qua-

- le agenzie formative riconosciute ai sensi di Legge nei territori di interesse;
- erogare premi e borse di studio ai partecipanti all'attività culturale e alle altre attività svolte dalla Fondazione, se del caso instaurando rapporti di collaborazione con Istituti di Ricerca, Università o altri enti pubblici o privati;
 - promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, non solo in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività idonea ovvero di supporto, prevalentemente nel territorio siciliano;
 - ricevere finanziamenti pubblici e privati sia dall'Italia che dall'Estero.

ARTICOLO 4

Patrimonio e fondo di gestione

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi apporti effettuati a titolo di dotazione;
- da eventuali avanzi di gestione destinati al patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da proventi conseguiti dalla Fondazione con lo svolgimento delle proprie attività, anche commerciali qualora vengano espressamente destinati al patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- dalla proprietà ovvero da diritti reali limitati o diritti di godimento di natura obbligatoria su beni mobili o immobili funzionali al perseguimento degli scopi della fondazione espressamente destinati al patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione ed espressamente destinata al patrimonio.

4.2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile; in caso di cessazione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni mobili ed immobili costituenti patrimonio della Fondazione saranno devoluti ai sensi del successivo articolo 12.

4.3. L'attribuzione in godimento di beni o la prestazione di servizi utili al perseguimento dei fini della Fondazione da parte del Fondatore promotore e dei Fondatori Aderenti sarà disciplinata da apposita convenzione che stabilirà anche le modalità di utilizzazione e di manutenzione dei beni medesimi.

4.4. La Fondazione dispone, oltre che del fondo di dotazione, anche di un fondo di gestione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Tale fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- dal contributo ordinario eventualmente versato dal Fondatore Promotore e dai Fondatori Aderenti;
- dai contributi di denaro o di altri beni suscettibili di valutazione economica apportati dal Fondatore promotore o dai Fondatori Aderenti o dai Sostenitori ovvero da terzi;
- dalle liberalità, dirette o indirette, e dai lasciti testamentari non destinati al Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi erogati dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici e privati;
- dai ricavi e dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;

- da ogni entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione e non destinata al patrimonio.

ARTICOLO 5

Esercizio finanziario

5.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

5.2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trentuno marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio preventivo e consuntivo, con la relazione programmatica e relativi allegati devono essere trasmessi al Fondatore Promotore, ai Fondatori Aderenti e ai Sostenitori almeno dieci giorni prima del Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approvazione.

5.3. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro. In ogni caso gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere nuove obbligazioni solo nel limite complessivo degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

5.4. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; se necessario essi devono essere in via prioritaria destinati alla ricostituzione del patrimonio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 6

Organi

6.1. Sono Organi della Fondazione:

- * il Presidente della Fondazione
- * l'Assemblea dei Fondatori
- * il Consiglio di Amministrazione
- * l'Organo di Revisione dei Conti
- * l'Assemblea di partecipazione.

6.2. Presidente della Fondazione (successivo al Fondatore Promotore), Consiglio di Amministrazione e Organo di Revisione dei Conti durano in carica cinque anni e i loro componenti possono essere eventualmente confermati per un altro quinquennio, al termine del quale non sono immediatamente rieleggibili.

6.3. Le riunioni di tutti gli organi collegiali saranno presiedute dal loro Presidente o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza anche di questo, dal soggetto eletto dai partecipanti all'inizio della seduta; il Presidente provvede alla nomina di un Segretario per la redazione del verbale della riunione.

6.4. Le riunioni saranno validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o altri mezzi messi a disposizione dalla tecnologia, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità e di parità di trattamento dei partecipanti; a tal fine, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the paper's texture. The signature appears to be a cursive name, possibly "Francesco".

-- c) sia consentito agli intervenuti di ricevere tempestivamente e visionare la documentazione eventualmente predisposta per la riunione e di partecipare, anche trasmettendo documenti, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

ARTICOLO 7

Presidente

7.1. Il Fondatore promotore è Presidente del Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato; successivamente, il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i consiglieri. Il Consiglio deve provvedere alla nomina nella sua prima seduta.

7.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne promuove le attività e compie tutti gli atti, operazioni e attività deliberati dall'organo di amministrazione.

7.3. Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio di Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:

- * convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- * dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- * predispone i programmi di attività della Fondazione, da sottoporre al parere del Comitato scientifico, se nominato e per le materie di competenza, e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura la realizzazione;
- * cura la programmazione annuale e pluriennale, dirige gli uffici, adotta gli atti di gestione del personale e definisce gli orari di servizio;
- * informa periodicamente, almeno ogni quattro mesi, il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
- * informa periodicamente, comunque almeno una volta l'anno, i Fondatori e i Sostenitori sulla gestione della Fondazione e in particolare invia loro una relazione annuale sull'attività svolta dalla medesima e sulle risultanze del Bilancio consuntivo;
- * sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- * ha la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio;
- * in caso di necessità e urgenza, può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica alla prima riunione di detto Consiglio;
- * compie tutti gli atti e le attività compresi nella gestione corrente della Fondazione;
- * convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e quella di Partecipazione.

7.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente o di sua cessazione dalla carica in corso di mandato, lo sostituisce il vice presidente o, in mancanza, il consigliere più giovane di età. Prima della nomina del Presidente da parte del Consiglio appena insediato il consigliere più anziano di età tra quelli eletti dal Consiglio svolge di diritto le funzioni di Presidente.

7.5. La carica di Presidente o consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è incompatibile con la iscrizione a partiti politici, con l'assunzione di cariche elettive politiche o amministrative o anche con la semplice candidatura a elezioni politiche o amministrative.

ARTICOLO 8

Assemblea dei Fondatori

8.1. E' costituita dai rappresentanti dei Fondatori; ogni Fondatore, promotore o aderente, ha diritto a un voto.

8.2. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione ogni

qualvolta lo ritenga opportuno e per richiesta del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Revisione dei Conti o per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti della stessa Assemblea. Viene convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove.

L'Assemblea è convocata mediante posta elettronica tracciata, lettera raccomandata A.R. o consegna a mano sottoscritta per ricevuta. La convocazione deve contenere l'invito con l'ordine del giorno e l'orario della eventuale seconda convocazione, che deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima, nel caso in cui questa vada deserta. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno tre giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei Fondatori, in prima convocazione e, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda; delibera a maggioranza assoluta dei presenti,

8.3. l'Assemblea ha la funzione di indirizzo sull'attività della Fondazione e svolge i seguenti compiti:

- * emana atti di indirizzo generale per il conseguimento degli obiettivi;
- * approva gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- * approva gli indirizzi e i criteri per il miglior utilizzo del patrimonio;
- * approva eventuali modifiche statutarie fermi restando gli scopi della fondazione;
- * esprime pareri non vincolanti in merito al Bilancio di esercizio;
- * esprime pareri non vincolanti su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- * elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del consigliere riservato all'Assemblea di Partecipazione;
- * determina il compenso del Presidente e dei consiglieri di Amministrazione;
- * nomina l'organo di Revisione dei Conti;
- * quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 9

Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, compreso il Presidente; il numero di membri è deciso dall'assemblea dei fondatori prima dell'elezione del consiglio.

9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni. Possono essere confermati una sola volta (ad eccezione del Presidente Fondatore). Allo scadere di due mandati non sono immediatamente rieleggibili.

I consiglieri durano in carica con pieni poteri fino all'accettazione dei nuovi amministratori che li sostituiscono.

9.3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.4. In ogni ipotesi di vacanza della carica di consigliere durante il mandato, i consiglieri cessati dalla carica sono sostituiti con altro consigliere designato dallo stesso soggetto che aveva designato il consigliere cessato. I consiglieri nominati in sostituzione scadono quando sarebbe scaduto il consigliere da loro sostituito.

9.5. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina del Presidente della Fondazione e inoltre:

- * delibera su tutte le materie poste all'ordine del giorno;
- * determina il compenso spettante all'Organo di revisione dei Conti;

- * esercita l'azione di responsabilità comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti delle figure di propria nomina;
- * delibera l'ammissione alla Fondazione di nuovi Fondatori Aderenti e Sostenitori nonché la loro esclusione nei casi di cui all'art.1 comma 8;
- * delibera su iniziative e attività come da programma delle attività, annuale e pluriennale;
- * delibera su bilanci annuali e pluriennali e consuntivi di esercizi finanziari;
- * approva il regolamento organico relativo alla gestione del personale;
- * delibera la pianta organica e provvede alle assunzioni del personale;
- * approva i programmi e gli obiettivi;
- * determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire nell'amministrazione del patrimonio per l'attuazione degli scopi della fondazione, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione, nei limiti delle risorse disponibili;
- * predisporre e approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
- * propone, se necessario, al Fondatore promotore, ai Fondatori aderenti e ai Sostenitori di corrispondere eventuali contributi al fondo di gestione;
- * predisporre e approva il bilancio consuntivo;
- * propone all'assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- * predisporre e approva l'eventuale regolamento della Fondazione o delle sue articolazioni;
- * può delegare specifici compiti ai consiglieri;
- * nomina il comitato tecnico-scientifico;
- * decide il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione e dunque il compimento di qualsiasi atto o operazione mobiliare o immobiliare, finanziaria o di partecipazione a società, consorzi o altri enti od organismi collettivi finalizzati o comunque connessi agli scopi della Fondazione. Il Consiglio in particolare, a titolo esemplificativo, potrà alienare e acquistare a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili, contrarre mutui e finanziamenti di qualsiasi genere, stipulare contratti di locazione finanziaria assumendo la qualità di utilizzatore e compiere qualsiasi altro atto anche di disposizione connesso agli scopi della Fondazione;
- * autorizza la Fondazione a stare in giudizio e nomina i suoi difensori;
- * adotta tutte le altre decisioni che il presente Statuto non attribuisce ad altri organi e quelle comunque attinenti all'organizzazione e gestione della Fondazione, allo svolgimento della sua attività per il conseguimento degli scopi della Fondazione stessa.

Per i detti scopi il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che potrà decidere di delegare al Presidente.

9.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso comunicato ai consiglieri in carica almeno tre giorni prima a mezzo posta elettronica tracciata, lettera raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta.

9.7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica (anche se il loro mandato è scaduto e il loro incarico è prorogato in attesa dell'insediamento dei nuovi consiglieri). Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ARTICOLO 10

Revisione dei Conti

10.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina l'organo di Revisione dei Conti (che può

essere monocratico o collegiale), scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione contabile.

10.2. L'organo di Revisione dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

L'organo di Revisione dei Conti partecipa - se invitato e senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Partecipa obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dedicate a predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

10.3. L'organo di Revisione dei Conti può in qualunque momento procedere ad atti di ispezione o controllo nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione.

10.4. L'organo di Revisione dei Conti resta in carica per cinque esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consuntivo del quinto esercizio dalla carica.

ARTICOLO 11

Assemblea di partecipazione

11.1. L'assemblea di partecipazione è costituita da tutti i Fondatori e da tutti i sostenitori e viene convocata dal Presidente della Fondazione, quando lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta almeno il venti per cento dei fondatori e dei partecipanti (numero calcolato per teste), per dare un parere consultivo in ordine alla programmazione dell'attività della Fondazione e/o in ordine ai bilanci preventivo o consuntivo.

11.2. L'assemblea di partecipazione elegge un consigliere di amministrazione.

ARTICOLO 12

Estinzione della Fondazione

12.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

12.2. In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa prevista dalla legge, il suo patrimonio viene devoluto nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 30 e 31 del Codice Civile e comunque delle norme di legge in materia.

12.3. I beni concessi in semplice uso o godimento alla Fondazione torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti dopo l'estinzione.

ARTICOLO 13

Vigilanza

13.1. La Fondazione è soggetta a vigilanza ai sensi dell'art.25 del codice civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 14

Rinvio

14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 15

Norma transitoria

15.1 Fino a che il Fondatore Promotore è vivente, egli, se lo vorrà, potrà ricoprire la carica di Amministratore Unico della Fondazione, con i poteri e le funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Potrà anche svolgere la sola funzione di Presidente, a tempo indeterminato, facendo nominare secondo le norme di statuto gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

F.to: Massimo Plescia - Giuseppe Martucci - Baldassare Giambalvo

Angelo Piscitello Notaio

Io sottoscritto **Dr. Angelo PISCITELLO**, Notaio in Cefalù, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

CERTIFICO

che la presente copia fotostatica è conforme al suo originale che trovasi allegato sotto la lettera "A" al mio rogito del 20 novembre 2018 N.27543 del Repertorio, Registrato in data 5 dicembre 2018 al n.4290.

Cefalù 29 luglio 2022

